



PARERE MOTIVATO
n. 26 del 15 febbraio 2022

OGGETTO: Rapporto Ambientale del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI A Italia-Austria 2021 - 2027

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*" nella parte concernente le "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 1222 del 26 luglio 2016;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- ATTESO** che con la citata delibera n. 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV;
- CONSIDERATO** che il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI A Italia- Austria 2021-2027 prevede la partecipazione, fra le altre, della Regione del Veneto e del territorio di alcune Province e che tale programma è assoggettato a VAS;
- CONSIDERATO** che per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI A Italia-Austria 2021-2027 l'Autorità di Gestione è un soggetto diverso dalla Regione Veneto;
- CONSIDERATO** che l'allegato "E" della Delibera n. 791 stabilisce che:
Se [...] l'Autorità di Gestione del programma transfrontaliero è un soggetto diverso dalla Regione Veneto, si procederà sulla base dell'iter individuato con Decreto del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, sentita la competente Direzione regionale, finalizzato al coordinamento delle diverse procedure VAS dell'Autorità di Gestione e della Regione Veneto".



Per il Programma Interreg VI A Italia/Austria 2020-2027 sono state concordate con la Provincia Autonoma di Bolzano, quale Autorità di Gestione del Programma, le procedure amministrative per l'applicazione della VAS contenute nell'allegato A del Decreto del Dirigente n. 88 del 15/12/2021;

ATTESO che la Commissione Regionale per la VAS si era espressa in sede di Rapporto Ambientale Preliminare con proprio parere motivato n. 135 in data 4 giugno 2021, con il quale esprimeva "indirizzi e prescrizioni" da ottemperare in sede di redazione del Rapporto Ambientale del Programma Interreg VI-A Italia - Austria 2021-2027;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio per l'integrazione europea, Segretariato Congiunto Interreg Italia-Austria, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Interreg VI A Italia-Austria 2021-2027, con nota PEC in data 10.08.2021, acquisita al prot. reg. n. 357958 in data 11.08.2021, con nota pec prot. 837411 del 29.10.2021, acquisita al prot. reg. 499926 del 29.10.2021 e con nota PEC del 02.02.2022 acquisita al prot. reg. n. 48557;

DATO ATTO che la fase di consultazione pubblica è stata avviata con la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di VAS sul BUR di ciascuna regione appartenente all'area di programma (Bollettino della Regione del Veneto n. 116 del 24.08.2021) ai sensi del co.1 art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e sui siti web di ciascuna Regione/Provincia autonoma nonché con la pubblicazione sul sito web del Programma a cura dell'Autorità Procedente. Contestualmente è stata inviata: la proposta di Programma, il Rapporto Ambientale definitivo e la sintesi non tecnica alle singole Autorità competenti Italiane e Austriache e ai soggetti competenti in materia ambientale di ciascuna Regione/Provincia autonoma con la richiesta di espressione entro 60 giorni;

CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee della Regione del Veneto con nota prot. n. 359423 dell'11.08.2021 ha fatto pervenire la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1074 del 09.08.2021, avente oggetto: *"Regolamento (UE) n. 2021/1059 per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Presa d'atto della bozza di proposta del "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027", anche ai fini della consultazione VAS"*;

ESAMINATI i pareri dei soggetti con competenza ambientale sul territorio regionale del Veneto sotto indicati:

- Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per il Veneto con nota prot. n. 6982-P in data 03.09.2021 acquisita al prot. regionale n. 390622 in data 06.09.2021;
- Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con nota prot. n. 2464/2021 in data 12.10.2021 acquisita al prot. regionale n. 487991 in data 25.10.2021;

ESAMINATI i pareri sotto riportati per la parte Italiana, trasmessi dall'A.d.G. con nota pec prot. 837411 del 29.10.2021, acquisita al prot. reg. 499926 del 29.10.2021:

- 03.09.2021 Ministero della Cultura Segretariato Generale per il Veneto;
- 13.10.2021 Agenzia per la Protezione Ambientale del FVG ARPA;
- 13.10.2021 Direzione Centrale difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile FVG;
- 19.10.2021 Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile – Veneto;
- 21.10.2021 MITE Ministero della Transizione Ecologica;



ESAMINATA la documentazione trasmessa con nota PEC in data 02.02.2022 acquisita al prot. reg. n. 48557, con cui l'Autorità di Gestione del Programma in considerazione di quanto emerso nel documento precedentemente inviato ha fatto pervenire, nuova versione del documento denominato "*Rapporto Ambientale Interreg Italia-Austria 2021-2027 - Allegato II, III, IV e V – Modalità di recepimento delle osservazioni pervenute in fase di consultazione del pubblico*". Nella nota di trasmissione si precisa che "*il documento nella versione finale sostituisce il precedente allegato*". In tale documento è stato affrontato anche l'applicazione del Principio DNSH, vale a dire l'Attuazione del Principio orizzontale *DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM PRINCIPLE)* nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027;

ATTESO che la Commissione Regionale per la VAS si è riunita in data 15 febbraio 2022 come da nota di convocazione in data 14 febbraio 2022 prot. n. 66889;

PRESO ATTO che il Programma Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027 è un programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Austria, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il programma interessa i 430 km di confine terrestre tra i due Paesi e comprende diciannove aree NUTS 3: in Italia la provincia autonoma di Bolzano (Regione Trentino Alto Adige); le province di Belluno, Vicenza, Treviso (Regione Veneto); le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste (l'intera Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia). In Austria, i gruppi di distretti di Klagenfurt-Villach, Oberkärnten, Unterkärnten (l'intero Land della Carinzia); i gruppi di distretti di Lungau, Pinzgau-Pongau, Salzburg-Umgebung (l'intero Land del Salisburghese); i gruppi di distretti di Innsbruck, Tiroler Oberland, Tiroler Unterland, Außerfern, Osttirol (l'intero Land del Tirolo).

Il Programma, quindi, contribuisce alla politica di coesione europea, che persegue uno sviluppo armonioso in tutta l'Unione rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale al fine di stimolare la crescita ed ha come obiettivo il raggiungimento della Strategia Europa 2030 sul territorio transfrontaliero attraverso la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il programma comprende 5 assi prioritari, articolati in 6 obiettivi specifici.

L'analisi istruttoria tecnica compiuta sulla documentazione esaminata, ha consentito di verificare gli obiettivi generali e le scelte strategiche che s'intendono perseguire con il Programma. Da tale analisi emerge che il Programma non presenta effetti negativi significativi attesi sull'ambiente transfrontaliero. Di fatto, le azioni sono prevalentemente immateriali senza investimenti infrastrutturali programmati, e per lo più non localizzate.

PRESO ATTO che la valutazione ha ottemperato al rispetto del Principio orizzontale *DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM PRINCIPLE)* nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027 mediante la trasmissione di un documento integrato al processo di VAS denominato "*Verifica principio do no significant harm*" che ha tenuto conto dei sei obiettivi ambientali contemplati dal Regolamento Tassonomia alla base del principio DNSH. Tale integrazione lega la valutazione DNSH alle evidenze documentali e valutative del processo di VAS che dovranno essere rese disponibili a richiesta della CE;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.



RITENUTO che nel complesso la proposta di Rapporto Ambientale relativo al *“Programma Interreg VI A Italia – Austria 2021/2027”*, con le integrazioni prodotte in sede istruttoria e con le analisi e valutazioni effettuate, includa le informazioni previste dall’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE e l’ottemperanza al principio del DNSH;

**TUTTO CIO’ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del *“Programma Interreg VI A – Italia-Austria 2021-2027”*, per la parte di Programma ricadente nel territorio della Regione del Veneto, a condizioni si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

Prima dell’approvazione del Programma:

1. il Rapporto ambientale deve essere integrato con i contenuti riportati nell’ *“Allegato II, III, IV e V”*, del 2 febbraio 2022, dove sono state indicate le *“Modalità di recepimento delle osservazioni pervenute in fase di consultazione del pubblico dei pareri espressi dalle autorità ambientali”* oltre all’applicazione del principio DNSH;
2. in fase di definizione della metodologia e dei criteri usati per la selezione dei progetti devono essere considerate le raccomandazioni previste nel Rapporto Ambientale e negli allegati integrativi, relative alle misure previste dal Programma per compensare gli effetti negativi sull’ambiente. Al fine di garantire un’attuazione del Programma sostenibile dal punto di vista ambientale devono essere formulate in accordo con le Autorità Ambientali del Programma delle linee di indirizzo, dei criteri di selezione, delle premialità ambientali per progetti che prevedano azioni per la sostenibilità o “criteri escludenti” in caso di vincoli o criticità ambientali;
3. come previsto nel Rapporto Ambientale deve essere predisposto, a cura dell’Autorità di Gestione un apposito Piano di monitoraggio ambientale, prima dell’avvio del 1° bando di gara in accordo con le Autorità Ambientali del programma. Il Piano di monitoraggio ambientale deve tenere conto delle raccomandazioni per la definizione degli indicatori di monitoraggio ambientale proposte. Inoltre deve essere rivalutato il sistema degli indicatori proposto, il quale dovrà essere accompagnato dall’illustrazione della correlazione tra gli indicatori di contributo e gli indicatori di processo e di contesto. Il Piano di monitoraggio ambientale deve prevedere le responsabilità e lo schema di coordinamento dei referenti, il crono programma del reporting ed il set finale degli indicatori scelti secondo quanto previsto dall’art. 18 del Testo Unico Ambiente come recentemente aggiornato;
4. qualora nel corso dell’attuazione del Programma siano apportate modifiche alla strategia o alle azioni previste, si deve procedere, secondo quanto previsto dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., alla verifica di assoggettabilità a VAS;
5. la Dichiarazione di Sintesi deve essere redatta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, illustrando in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il programma alla luce delle alternative individuate;
6. le informazione sulla decisione finale deve essere pubblicata secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del Programma approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria;



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

7. per un'efficace governance ambientale del Programma devono essere definiti compiti e ruoli delle Autorità ambientali. Inoltre, nella fase di valutazione delle proposte progettuali deve essere garantita idonea valutazione degli aspetti ambientali, anche in relazione al soddisfacimento dei requisiti e dei criteri di cui al punto 1, attraverso la presenza di personale qualificato;
8. devono essere attivate opportune forme di collaborazione con l'Autorità Ambientale regionale al fine di garantire la corretta integrazione della componente ambientale nella fase di attuazione del Programma;
9. deve essere dato seguito al quadro prescrittivo in materia di valutazione di incidenza riportato nell'istruttoria tecnica n. 33/2022, tenuto conto che per le iniziative ricadenti in territorio Veneto:
 - deve essere garantito il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97, e ss.mm.ii., per gli eventuali interventi di carattere materiale degli O.S. diversi da quelli analizzati, fermo restando che non sono ammesse le procedure in deroga di cui all'art. 5 (commi 9 e 10) del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - deve essere garantita preliminarmente la compatibilità con la seguente disciplina: D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
 - vanno esclusi gli interventi che derivano dall'assolvimento degli obblighi fissati dall'art. 5 (commi 9 e 10) del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per altri piani, progetti e interventi precedentemente autorizzati;

In fase di attuazione del Programma occorre ottemperare alle seguenti prescrizioni:

10. nella fase di valutazione delle proposte progettuali deve essere garantita idonea valutazione degli aspetti ambientali, inoltre, dovrà essere verificata e garantita la coerenza sia interna che esterna in relazione alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente;
11. i progetti selezionati devono essere necessariamente raccordati con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione del Veneto, coordinando la pianificazione con gli obiettivi programmatici, con i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto approvato con D.G.R. n. 107 in data 17-07-2020, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio nonché con la pianificazione di settore vigente;
12. deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica numero 33/2022 per la valutazione di incidenza ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia